
CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
per gli operai agricoli e florovivaiisti
della Provincia di Vibo Valentia



Periodo di validità 01/01/2012 - 31/12/2015

PREMESSA

ART.1 - Oggetto del Contratto	pag.6
ART.2 - Decorrenza e durata del Contratto	pag.6
ART.3 - Mercato del lavoro e azioni bilaterali	pag.6
ART.4 - Osservatorio Provinciale	pag.7
ART.5 - Assunzione e fasi lavorative	pag.8
ART.6 - Riassunzione	pag.9
ART.7 - Lavoratori neo-comunitari, extra-comunitari e migranti	pag.12
ART.8 - Classificazione del personale	pag.12
ART.9 - Retribuzione operai agricoli	pag.13
ART.10 - Lavoratori dipendenti Enti ed Istituti di Ricerca	pag.16
ART.11 - Valori sostitutivi ed annessi	pag.21
ART.12 - Indennità chilometrica	pag.24
ART.13 - Obblighi particolari fra le parti	pag.24
ART.14 - Rimborsi spese	pag.24
ART.15 - Classificazione e retribuzione per età	pag.26
ART.16 - Orario di lavoro	pag.26
ART.17 - Riposo settimanale	pag.26
ART.18 - Interruzioni e recuperi	pag.27
ART.19 - Lavori pesanti e nocivi	pag.27
ART.20 - Tutela della salute del lavoratore	pag.27
ART.21 - Norme Disciplinari	pag.28
ART.22 - Delegato d'azienda	pag.29
ART.23 - Apprendistato	pag.29
ART.24 - Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (E.B.A.T.)	pag.29
ART.25 - Contributo assistenza contrattuale provinciale	pag.32
ART.26 - Quote sindacali per delega	pag.32
ART.27 - Disposizioni Finali - Decorrenza e Durata	pag.32

L'anno 2012 il giorno 19 del mese di novembre presso la sede della Confagricoltura di Vibo Valentia

TRA

- La Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana di Vibo Valentia rappresentata dal Presidente Ercole Massara, assistito dal Direttore Raffaele Zaffino e dal responsabile provinciale dell'area lavoro Francesco Malorzo

- La Confederazione Italiana Agricoltori di Vibo Valentia rappresentata dal Presidente Domenico Petrolo, assistito dal Coordinatore di Giunta Michele Napolitano

- La Coldiretti rappresentata dal Vice-Presidente Interprovinciale Onofrio Casuscelli assistito dal Direttore Regionale Francesco Cosentini.

E

- la FLAI-CGIL rappresentata dal Segretario Provinciale Battista Plati e dal Segretario Organizzativo Rinaldo Tedesco e dal Segretario Regionale Santino Aiello

- la FAI-CISL rappresentata dal Segretario Provinciale Bruno La Fortuna assistito dai componenti la segreteria provinciale Barbieri Maria Caterina e Sebastiano Monaco e dal Segretario Regionale Giuseppe Gualtieri

- la UILA-UIL rappresentata dal Segretario Provinciale Pasquale Barbalaco assistito dal componente la segreteria provinciale Samuele Maiolo e dal Segretario Regionale Antonio Merlino; viene stipulato il seguente Contratto Collettivo di Lavoro per gli Operai Agricoli e Florovivaisti da far valere per tutto il territorio della Provincia di Vibo Valentia.

Le parti, dopo diverse riunioni ed articolate discussioni, concordano all'unanimità un aumento contrattuale complessivo del 5,2% , frazionato secondo le tabelle di cui all'art.9 e precisamente:

- 2,2% dall'1/11/2012
- 3% dal 1/04/2013

Esclusivamente per gli operai a tempo indeterminato (OTT), qua-

Design: Imma Piccolo - Foto: Michele Napolitano

Revisione Testi: Mariella Capomolla

Traduzione inglese e francese dei testi: Christian Gradia

le contributo una tantum per la vacatio legis per l'anno 2012, si è stabilito un importo di € 120,00 (lordo) da corrispondere tra il 31.12.2012 e il 30.06.2013.

PREMESSA

Il rinnovo del contratto di lavoro avviene per la duplice esigenza di mantenere un costo del lavoro che non diventi per le aziende un ostacolo allo sviluppo produttivo ed economico e, allo stesso tempo, garantire ai lavoratori la difesa del potere d'acquisto dei loro salari, condizioni entrambe rese critiche dall'attuale crisi economica. Restano naturalmente immutate le attenzioni e le promozioni delle Organizzazioni Sindacali e Professionali Agricole verso la qualità dei prodotti, la sicurezza alimentare, la tutela del territorio, la salvaguardia delle professionalità e soprattutto la sicurezza dei lavoratori all'interno delle aziende.

ART. 1

Oggetto del Contratto

Il presente CPL, assieme al vigente CCNL, regolerà i rapporti di lavoro tra le aziende agricole e florovivaiste singole o associate della provincia di Vibo Valentia ed i lavoratori. Il CPL si applica altresì alle imprese che svolgono lavori di sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato, attività agrituristica, faunistica-venatoria, funghicoltura, acquacoltura, sericoltura, agromeccanica, agrienergia, servizi e ricerche in agricoltura, silvicoltura e attività connesse, ai sensi dell'art. 2135 del c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

Decorrenza e durata del Contratto

Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale a decorrere dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2015. L'adeguamento della sola parte econo-

nica è invece biennale.

Il contratto va disdetto da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.

Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi. Durante tale periodo le parti contraenti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In sede di rinnovo contrattuale le parti concorderanno l'elemento economico da corrispondere ai lavoratori a compensazione dell'eventuale periodo di carenza contrattuale.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

ART. 3

Mercato del lavoro e azioni bilaterali

Le parti,

- visto il d.lgs. n. 469/97 che trasferisce alle regioni e a agli enti locali le funzioni in materia di collocamento e che prevede anche la possibilità di gestione da parte di soggetti privati;

- ritenendo opportuno svolgere un ruolo attivo nella riorganizzazione del collocamento, anche al fine di valorizzare adeguatamente le peculiarità del settore agricolo, **convengono:**

- di attribuire al sistema degli osservatori il compito di seguire, indirizzare e coordinare la riorganizzazione del collocamento e di tenere gli opportuni contatti con le istituzioni competenti;

- demandare alle parti territorialmente competenti la costituzione di organismi bilaterali con il compito di svolgere iniziative inerenti la formazione professionale dei lavoratori, promuovere lo sviluppo delle convenzioni previste dall'art. 28 del CCNL, dalla legge n. 146/97, favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera. A tal fine i suddetti organi-

smi realizzeranno gli opportuni raccordi con il servizio pubblico per l'impiego e con gli enti locali competenti.

ART. 4

Osservatorio Provinciale

Le parti si impegnano a costituire un Osservatorio Provinciale composto da tre (3) rappresentanti dei datori di lavoro (Confagricoltura, Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori) e tre (3) rappresentanti dei lavoratori agricoli (FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL) con il compito di:

- valutare la situazione agricola della provincia allo scopo di avanzare proposte per l'aumento dei livelli occupazionali e per salvaguardare le condizioni di sicurezza dei lavoratori agricoli nei luoghi di lavoro;
- verificare che i flussi finanziari erogate all'azienda da leggi nazionali, regionali e comunitarie vengono finalizzate anche per un migliore utilizzo e per qualificare e aumentare i livelli occupazionali;

- programmare iniziative di formazione professionale che puntano alla qualificazione e alla specializzazione dei lavoratori anche attraverso l'intervento di enti locali;

- promuovere iniziative per la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dei lavoratori comunitari ed extracomunitari;

- concordare per l'occupazione femminile azioni idonee a superare le eventuali disparità eventualmente esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità;

- favorire la stipula di convenzioni con gli enti locali e regionali di accordi in materia di trasporti;

- controllare l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali nelle aziende;

- ospitare possibili confronti in materia di contenziosi o ver-

tenze prima di approdare nelle sede pubbliche preposte;

- riunirsi due volte all'anno in via ordinaria ed in tutte le occasioni determinate da esigenze straordinarie.

ART. 5

Assunzione e fasi lavorative

L'assunzione della manodopera agricola a tempo determinato e a tempo indeterminato è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per tutta la fase lavorativa o in base alle disposizioni dell'art. 11 della legge 83/1970 e della legge 608/96 e successive integrazioni e modificazioni. Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della Provincia e le varie attività connesse. A tale riguardo, per le principali attività e colture agrarie della Provincia di Vibo Valentia, vale a dire olivicoltura, cerealicoltura, viticoltura, agrumicoltura, frutticoltura, orticoltura, zootecnia, funghicoltura, agriturismo ed altre attività connesse, possono individuarsi, rispettivamente, le seguenti fasi lavorative:

Olivicoltura

Potatura, lavorazione del terreno, concimazione, trattamenti antiparassitari, raccolta e trasporto, lavorazione per la spremitura dell'olio.

Cerealicoltura

Aratura, irrigazione, concimazione e semina, trattamenti antiparassitari, mietì trebbiatura imballatura.

Viticoltura

Aratura del terreno, trattamenti fitosanitari, raccolta uva, trasformazione del prodotto, potatura.

Agrumicoltura e frutticoltura

Concimazione, lavorazione del terreno, trattamenti fitosanitari, irrigazione, raccolta, selezione, imballaggio, potatura, manipolazione.

Orticoltura

Preparazione del terreno, aratura, semina o trapianto, erpicatura, raccolta e trasformazione del prodotto, trattamenti fitosanitari e irrigazione.

Zootecnia

Pascoli animali, lavori di stalla, lavorazione e trasformazione prodotti.



Fungicoltura

Coltivazione, raccolta e trasformazione.

Acquacoltura

Preparazione e pulizia degli impianti di allevamento, introduzione avannotti, trattamenti sanitari, fasi di alimentazione.

Serricoltura

Preparazione del terreno o dei bancali di semina e trapianto, invaso, raccolta e confezionamento delle piante, trattamenti fitosanitari e irrigazione/fertirrigazione.

Silvicoltura

Preparazione del terreno, concimazione, semina o trapianto delle piante ornamentali, estirpazione e/o potatura delle piante, trattamenti fitosanitari, attività connesse.

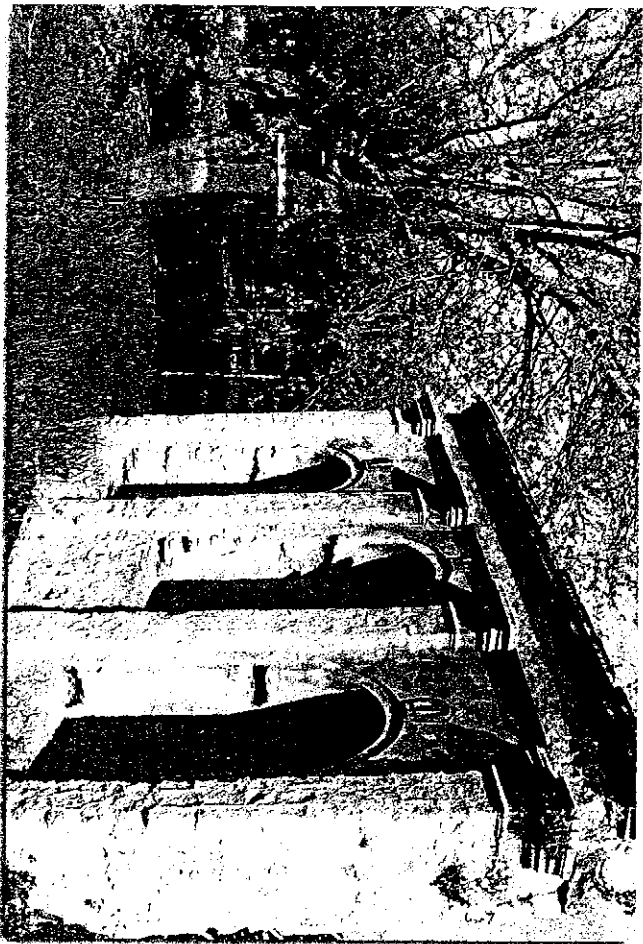
Agriturismo

Attività agricola, di ricezione ed ospitalità esercitata dagli imprenditori agricoli, fattorie didattiche, fattorie sociali e similari indicate dalla legge regionale e successive modificazioni.

Attività connesse

Lavorazioni conto terzi con macchine utilizzate prevalentemente in azienda, trasformazione e manipolazione prodotti stabiliti con decreto ministeriale, mansioni di pulizia degli impianti agro energetici.





Provincia o Regione per lavoratori stagionali ai quali deve essere assicurato il rispetto del presente contratto. Le aziende agricole della Provincia di Vibio Valentia possono inoltre stipulare convenzioni ai sensi della legge 608/96 (sovvenzioni trasporto lavoratori agricoli). Per quanto attiene il solo personale a tempo indeterminato, ai lavoratori immigrati vengono garantiti permessi retribuiti per frequentare corsi di lingua italiana.

ART. 8

Classificazione del personale

Con l'applicazione del presente CPL gli operai agricoli sono classificati sulla base di tre aree professionali, conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:

Area 1 – profilo professionale

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titoli o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione. Gli operai agricoli ricadenti nell'area 1 si classificano come segue:
Specializzato Super Livello 1
Specializzato Livello 2

Area 2 – profilo professionale

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

Gli operai agricoli ricadenti nella 2 area si classificano come segue:
Qualificato Super Livello 3
Qualificato Livello 4

Area 3 – profilo professionale

Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo man-

ART. 6

Riassunzione

In materia di riassunzione trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti. Le parti convengono sul diritto alla riassunzione presso la stessa azienda della manodopera assunta a norma dell'art. 5 del presente CPL che vi abbia prestato attività lavorativa a tempo determinato nell'anno precedente e nei limiti dei fabbisogni reali di manodopera attinente alle colture praticate. Nella riassunzione si terrà conto della professionalità, dell'anzianità di servizio e della situazione familiare. Il lavoratore che intende usufruire del diritto alla riassunzione deve notificarlo per iscritto entro tre mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro al competente Centro per l'Impiego e per conoscenza alla stessa azienda.

ART. 7

Lavoratori neo-comunitari, extra-comunitari e migranti

Sono considerati migranti i gruppi di lavoratori provenienti da altra

sioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali. Gli operai ricadenti nella 3 area si classificano come segue:
Ex Comune Livello 5
Comune Livello 6

Livello 1

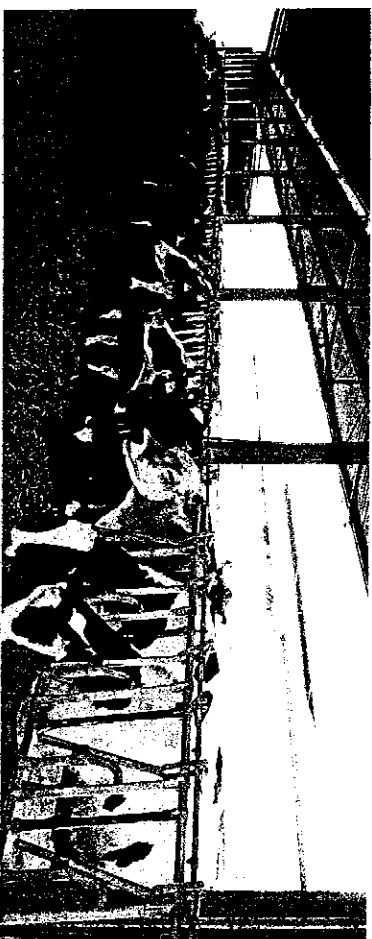
Vengono inquadrati i responsabili degli impianti e/o centri di lavorazione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione di tutti i prodotti agricoli, zootecnici, lattiero caseari ed attività connesse (stabile biennalmente dal ministero dell'Economia) i conduttori di macchine agricole speciali e meccaniche, i meccanici e gli addetti alla manutenzione dei mezzi, gli addetti alle attività proprie e connesse all'acquacoltura.

Livello 2

Vengono inquadrati i conduttori di macchine agricole, i trattoristi, gli autisti addetti al trasporto di merci, attrezzature e persone, i preparatori di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari, i potatori, gli innestatori, gli ibridatori, i cuochi delle aziende agrituristiche.

Livello 3

Vengono inquadrati il capo magazzino ortofrutticolo, i selezionato-



ri di piantine innestate, gli addetti alle macchine dei frantoi ed alle macchine e strumenti per attività connesse, gli addetti agli impianti di produzione elettrica e agro - energetica, gli addetti alla silvicoltura, l'aiuto cuoco.

Livello 4

Vengono inquadrati gli addetti alla messa a dimora di piante da frutta, gli addetti al confezionamento e alla selezione dei prodotti ortofrutticoli e agricoli anche trasformati e manipolati, gli addetti alla innestazione dei vigneti, agrumeti, uliveti e serre, gli addetti alla ristorazione negli agriturismi (camerieri), i giardinieri, gli addetti alle stalle dei maneggi.



Livello 5

Vengono inquadrati l'imballatore di piantine e l'addetto alle coltivazioni idroponiche, gli addetti alla pulizia delle vasche per l'acquacoltura, gli addetti alla mungitura.

Livello 6

Vengono inquadrati gli operai con mansioni semplici non richiedenti specifici requisiti professionali e non inquadrabili nei precedenti livelli superiori, ivi compresi gli addetti alle diverse raccolte

e al pascolo del bestiame, gli addetti alla pulizia negli agriturismi, gli addetti alla pulizia degli impianti agro energetici, gli addetti alle vendite presso lo spaccio aziendale.



TRATTAMENTO ECONOMICO

ART. 9

retribuzione operai agricoli

A decorrere dal 1 gennaio 2012 i salari al lordo delle trattenute di legge, nella Provincia di Vibo Valentia sono i seguenti:

OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO - OTD			
LIVELLO	01/01/2012	01/11/2012	01/04/2013
1	67,46	68,94	71,01
2	63,89	65,29	67,26
3	61,93	63,29	65,19
4	58,77	60,06	61,86
5	52,44	53,59	55,20
6	41,34	42,25	43,52

OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO - OTI

LIVELLO	01/01/2012	01/11/2012	01/04/2013
1	1427,33	1458,73	1502,49
2	1352,17	1381,92	1423,37
3	1310,45	1339,28	1379,46
4	1243,68	1271,04	1309,17
5	1110,12	1134,54	1168,58
6	832,45	850,76	876,29



Operai florovivaisti

Area 1 – profilo professionale

Appartengono a quest'area i lavoratori in possesso di titoli o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Livello 1

Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:

ibridatore, selezionatore, conduttore, meccanico di macchine agricole, operatrici complesse, aiutante di laboratorio, potatore artistico di piante, giardiniere, conduttore di caldaie a vapore, innestatore.

Livello 2

Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni:

Vivaista, selezionatore di miscele semplici e composte per trattamenti antiparassitari, selezionatore di piante innestate, conduttore patentato di autotreni, automezzi, trattori, conduttore di caldaia con patente di 1° e 2° grado, meccanico, elettricista, spedizioniere, costruttore di serre, potatore, ibridatore.

Area 2 - profilo professionale

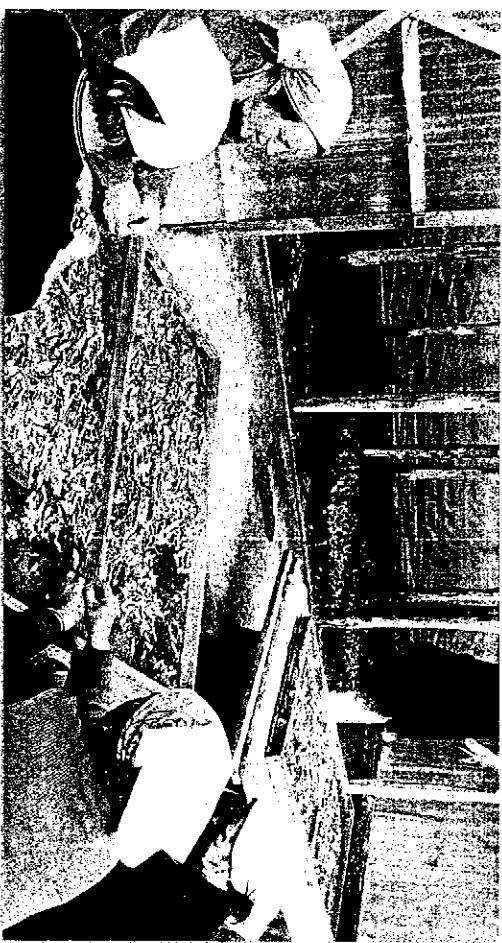
Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di prova.

Livello 3

Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni: addetto agli impianti termici, aiuto innestatore in grado di provvedere contemporaneamente alla preparazione delle marce, tagliatore di talee.

Livello 4

Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni: aiuto innestatore, aiuto vivaista, aiuto potatore, aiuto costruttore di serre, aiuto spedizioniere.



Area 3 - profilo professionale

Appartengono a quest'area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Livello 5

Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni: preparatore di acqua per irrigazione serre, imballatore, trapiantatore di piantine ornamentali adulte con zolla.

Livello 6

Vengono inquadrati i lavoratori con le seguenti mansioni: addetti a mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali e non inquadrabili nei sopracitati livelli.

OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO DETERMINATO

LIVELLO	01/01/2012	01/11/2012	01/04/2013
1	76,48	78,16	80,50
2	73,55	75,17	77,42
3	71,86	73,44	75,64
4	65,18	66,61	68,61
5	58,08	59,36	61,14
6	49,72	50,81	52,35

OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO

LIVELLO	01/01/2012	01/11/2012	01/04/2013
1	1453,80	1485,78	1530,36
2	1405,82	1436,75	1479,85
3	1373,89	1404,11	1446,24
4	1246,08	1273,49	1311,70
5	1110,31	1134,74	1168,78
6	950,55	971,46	1000,60

Per quanto concerne gli operai floro vivaisti a tempo determinato, le retribuzioni sono comprensive del "terzo elemento" pari al 30,44% così ripartito:

- festività nazionali e infrasettimanali 5,45%
- ferie 8,33%
- tredicesima mensilità 8,33%
- quattordicesima mensilità 8,33%

Agli operai a tempo determinato compete il T.F.R. per l'effettivo lavoro svolto, pari all'8,63% calcolato sul salario contrattuale; per le ore di lavoro non ordinario, svolte a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10% del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette ore. In entrambi i casi il T.F.R. non si calcola sul 3° elemento.

ART. 10**LAVORATORI DIPENDENTI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA****INDENNITA' MENSA**

Ai lavoratori dipendenti degli Enti e Istituti di Ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, è riconosciuta, per i giorni di effettivo lavoro, una indennità sostitutiva di mensa pari a cinque euro giornalieri.

RIMBORSO SPESE CHILOMETRICO

Per lavoratori dipendenti degli Enti e Istituti di Ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, il rimborso chilometrico viene fissato in misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina.

INDENNITA' DI DISAGIO

Ai lavoratori dipendenti degli Enti e Istituti di ricerca che svolgono attività di ricerca, sperimentazione e divulgazione, che lavorano al di sopra dei 1.000 metri s.l.m. per i giorni di effettiva presenza, è riconosciuta una indennità di disagio pari all'8% in più del salario contrattuale.

TABELLE SALARIALI CONTRATTUALI PROVINCIALI 2012/2015

Enti ed Istituti che svolgono attività di ricerca sperimentazione e divulgazione agricola.

O.T.I. - Operai a tempo indeterminato

Area	Livello	Parametro	Qualifica	Retrib.dal 01/11/2012	Retrib.dal 01/04/2013
1	7	183	Special. sup.	9,44	9,69
	6	173	Specializzato	8,93	9,16

2	5	150	Qualificato	7,73	7,93
3	4	142	Comune	6,81	6,99

TABELLE SALARIALI CONTRATTUALI PROVINCIALI 2012/2015

Enti ed Istituti che svolgono attività di ricerca sperimentazione e divulgazione agricola.

O.T.I. - Operai a tempo indeterminato

Area	Livello	Parametro	Qualifica	Retrib. dal 01/11/2012	Retrib. dal 01/04/2013
1	7	183	Special. sup.	1481,14	1519,65
	6	173	Specializzato	1400,00	1436,61
2	5	150	Qualificato	1284,05	1245,61
3	4	142	Comune	1149,43	1179,32

TABELLE SALARIALI CONTRATTUALI PROVINCIALI 2012/2015

Enti ed Istituti che svolgono attività di ricerca sperimentazione e divulgazione agricola.

O.T.D. - Operai a tempo determinato

Area	Livell.	Param.	Qualifica	Retrib. dal 01/11/2012	3° elem. 30,44%	Totale lordo	T.F.R. 8,63%
1	7	183	Special. sup.	9,44	2,87	12,32	0,81
	6	173	Specializzato	8,93	2,72	11,65	0,77
2	5	150	Qualificato	7,73	2,35	10,09	0,67
3	4	142	Comune	6,81	2,07	8,89	0,59

TABELLE SALARIALI CONTRATTUALI PROVINCIALI 2012/2015

Enti ed Istituti che svolgono attività di ricerca sperimentazione e divulgazione agricola.

O.T.D. - Operai a tempo determinato

Area	Livell.	Param.	Qualifica	Retrib. dal 01/04/2013	3° elem. 30,44%	Totale lordo	T.F.R. 8,63%
1	7	183	Special. sup.	9,69	2,95	12,64	0,84
	6	173	Specializzato	9,16	2,79	11,95	0,79
2	5	150	Qualificato	7,93	2,42	10,35	0,68
3	4	142	Comune	6,99	2,13	9,12	0,60



ART. 11

Valori sostitutivi ed annessi

Per gli operai a tempo indeterminato i quali fruiscono dell'alloggio in Azienda e degli annessi, viene stabilito ai soli fini del calcolo della tredicesima mensilità e della indennità di anzianità, una indennità sostitutiva annua frazionabile di € 150,00; per l'abitazione € 50,00, per il pollaio € 50,00, per il porcile € 50,00.

ART. 12

Indennità Chilometrica

Ai lavoratori ai quali il datore di lavoro non fornisce il mezzo di trasporto per recarsi dalla località di residenza in azienda e viceversa, qualora il tragitto non sia servito da mezzi pubblici di collegamento, viene erogato in aggiunta al salario la seguente indennità chilometrica:

(vedi fasce contratto forestali)

Per spostamenti superiori a 40 km oltre al rimborso di € 5,00 spetta un ulteriore rimborso pari a 1/5 del costo della benzina per ogni km percorso in più oltre i 40 km. La distanza tra il comune di residenza e l'azienda deve essere considerato dalla fine del centro urbano di residenza del lavoratore.

ART. 13

Obblighi particolari fra le parti

Le aziende in applicazione alle norme contenute nel presente contratto, dovranno effettuare agli operai a tempo indeterminato la corresponsione delle competenze da essi maturate nei seguenti termini:

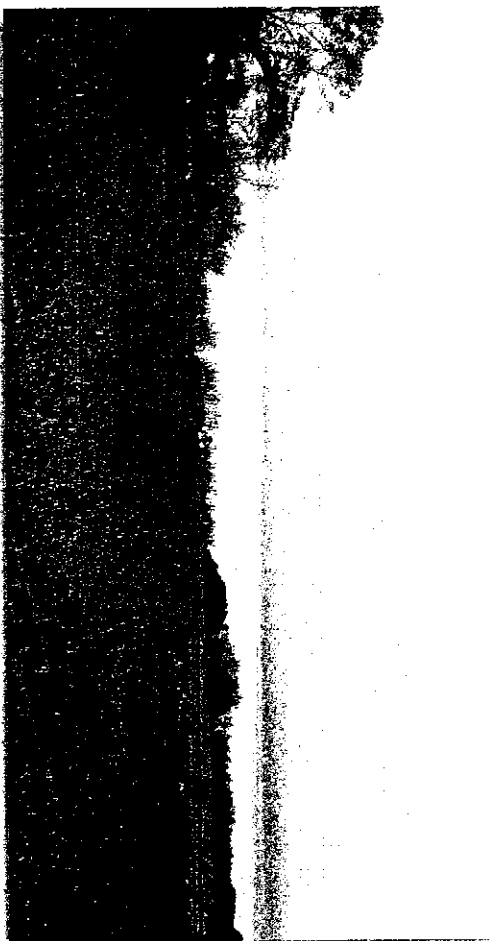
Salario contrattuale: ad ogni periodo di paga;
lavoro straordinario: ad ogni periodo di paga
lavoro festivo: ad ogni periodo di paga,
lavoro notturno: ad ogni periodo di paga;
festività: alla scadenza del periodo di paga in corso;

14a mensilità: alla data del 30 aprile di ogni anno;
13a mensilità: in coincidenza con la festività del Santo Natale e comunque non oltre il 23 dicembre; trattamento di fine rapporto: all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

Il datore di lavoro, sempre per gli OTL, è obbligato al pagamento dei primi tre (3) giorni di malattia al lavoratore, nel caso in cui la stessa abbia una durata superiore ai quindici (15) giorni.

Per gli operai a tempo determinato: le festività, la 13a e la 14a mensilità sono conglobate nel terzo elemento. In relazione alla consuetudini locali, le modalità ed il periodo di pagamento dei salari possono essere fissati - oltre che alla normale scadenza mensile - a giornata, a settimana, a quindicina, previo accordo con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto. Nello specifico, perché l'accordo sia valido, è sufficiente che sullo stesso siano riportate le firme di almeno una organizzazione datoriale ed una dei sindacati dei lavoratori e che le parti contraenti siano in regola - oltre che con la contribuzione diretta prevista per legge - anche con la contribuzione indiretta (extralegem, cac, cas, fislaf) derivante dall'applicazione vincolante del presente contratto.

Gli operai sono tenuti ad espletare il lavoro loro affidato con diligenza e non possono esercitare attività in concorrenza con quella dell'azienda da cui dipendono, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Per la busta paga si applicano le norme di legge vigenti.



ART. 14

Rimborsi spese

I lavoratori che, comandati a prestare servizio fuori dall'azienda, sono costretti a consumare i pasti e a pernottare fuori dal luogo abituale del lavoro, hanno diritto al rimborso delle spese effettuate (viaggio, vitto, alloggio), previa presentazione di regolari giustificativi.

ART. 15

Classificazione e retribuzione per età

La classificazione e retribuzione per gli operai è determinata, per ciascun profilo professionale di cui all'art. 5, in relazione all'età, nel modo seguente:
oltre i 16 anni: 100%.

ART. 16

Orario di lavoro

L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali pari a 6,30 giornate. Agli operai addetti alle stalle deve essere assicurato un riposo

continuativo di 8 ore in coincidenza delle ore notturne.

Fermo rimanendo il limite orario di cui al primo comma del presente articolo, è data facoltà - facendo salve le attività zootecniche ed anche per periodi limitati dell'anno - la possibilità di distribuzione dell'orario settimanale medesimo su cinque giorni o una riduzione dell'orario giornaliero di lavoro nella giornata del sabato.

ART. 17

Riposo settimanale

I lavoratori debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente coincidente con la domenica. Nel caso di prestazione di lavoro domenicale deve essere concesso il riposo in un altro giorno della settimana.

ART. 18

Interruzioni e recuperi

Per l'operaio a tempo indeterminato il datore di lavoro potrà recuperare le ore perdute a causa di intemperie o di forza maggiore. Tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 ore settimanali. Nelle aziende ove si faccia luogo il recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
* (vedi nota su banca ore individuale per gli OTI)

ART. 19

Lavori pesanti e nocivi

Sono da considerarsi lavori pesanti:
- lavori manuali eseguiti comunque in acqua; escavazioni di pozzi, scavi profondi oltre m. 1,50;
- scavi di gallerie per ricerca acqua;
- trasporto a spalle di pietrame;
- scarico e carico merci da automezzo senza l'ausilio di alcun mezzo meccanico.

La maggiorazione concordata è del 10% limitatamente alla durata della prestazione di lavoro.

Sono da considerarsi lavori nocivi:

- irrorazione con prodotti dei presidi sanitari della prima classe;
 - svuotamento a mano o con pompe di pozzi neri, di vasche di urine.
- Per tali lavori nocivi, a parità di retribuzione e di qualifica, ci sarà una riduzione di orario di lavoro di 2 ore e 20 minuti giornalieri ed una maggiorazione salariale pari al 10%.

ART. 20

Tutela della salute del lavoratore

Oltre a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza in materia di salute e sicurezza, le parti stabiliscono che i lavoratori avranno diritto ad essere sottoposti a visita medica, con corresponsione della retribuzione durante il periodo di assenza.

Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi secondo le norme vigenti e rispettando gli importi riportati nei modelli F 24 inviati trimestralmente, o ad altra scadenza prevista dalle norme, dall'INPS.



ART. 21

Norme disciplinari

I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono seguire con diligenza il lavoro affidato. I rapporti tra i lavoratori dell'azienda e tra questi ed il datore di lavoro - o chi per esso - debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Le mancanze del lavoratore potranno essere sanzionate, a secondo della loro gravità e della loro recidività con:

- a) ammonizione verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione;
- d) sospensione del lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a tre giorni di effettivo lavoro;
- e) licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.

L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a) b) c) d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART.22

Delegato d'azienda

Come da art. 78 79 CCNL del 25/05/2010

ART. 23

APPRENDISTATO

In materia di apprendistato professionalizzante si fa riferimento all'art. 18 del CCNL.

ART. 24

ENTE BILATERALE AGRICOLO TERRITORIALE (E.B.A.T.)

A seguito del rinnovo del C.C.N.L. degli operai agricoli e florovivaisti del 25 Maggio 2010, di quanto previsto, inoltre, nel Verbale

di Accordo 30 Luglio 2012 concertato sempre a livello nazionale, ritenuto necessario ed inderogabile concretizzare l'obiettivo del riordino e della valorizzazione della Bilateralità anche su base territoriale, le parti, firmatarie del presente C.P.L., concordano di istituire l'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale (E.B.A.T.), che andrà ad assorbire le attuali funzioni del F.I.M.I.V. (Fondo Integrazione Malattia e Infortunio Vibo Valentia), previa modifica statutaria o redazione di un nuovo statuto e apposito Regolamento, da concretizzarsi dopo la firma del presente C.P.L.

L'E.B.A.T., costituito dalle parti firmatarie del C.P.L. continuerà a corrispondere le prestazioni nel caso di malattia o di infortunio, mediante una quota aggiuntiva di retribuzione, ad integrazione del trattamento corrisposto dagli Istituti previdenziali, che sarà erogata agli operai come indennità integrativa giornaliera per il numero di giornate, nell'importo e con la modalità previste dal regolamento dell'Ente Bilaterale Agricolo e, comunque, in quantità non superiore alla differenza tra l'80% della retribuzione globale giornaliera e l'importo delle somme corrisposte all'operaio dagli Istituti previdenziali.

L'erogazione dei trattamenti integrativi e di tutte le altre prestazioni previste dalla bilateralità viene assolta tramite l'E.B.A.T., a norma dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 25 Maggio 2010.

L'E.B.A.T. può svolgere inoltre:

- Le funzioni demandate all'Osservatorio provinciale dall'art. 9 del vigente C.C.N.L., ai Centri di formazione agricola di cui all'art. 10 del vigente C.C.N.L., al Comitato paritetico provinciale per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'allegato n. 3 del C.C.N.L.;

- Organizzare e gestire attività e/o servizi di bilateralità in tema di welfare e di integrazione al reddito individuale dal C.P.L., da appositi accordi tra le parti ed, eventualmente, con altri soggetti ed istituzioni;

- Esercitare tutte le funzioni che le parti riterranno opportuno

affidare anche al fine di migliorare le relazioni sindacali ed il sostegno alla contrattazione.

Per consentire all'E.B.A.T. di assicurare ed erogare le prestazioni assistenziali sopra indicate, nonché svolgere le altre attività ad esso demandate, il datore di lavoro deve versare, obbligatoriamente, all'E.B.A.T. una contribuzione pari al 2,0% (1,00% a carico dei datori di lavoro e 1,00% a carico dei lavoratori) da calcolare sul salario corrisposto o di miglior favore, per ogni giornata prestata dalle suddette categorie di operai.

Qualora il datore di lavoro non provveda al versamento della contribuzione totale prevista (2,00%), che è da ritenersi adempimento contrattuale e che consente, tra l'altro, di godere dei benefici fiscali e previdenziali, a decorrere dal 1° Gennaio 2013, fermo restando che comunque il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all'E.B.A.T. la quota salariale dell'1,00% trattenuta al lavoratore, l'obbligo di corrispondere le prestazioni integrative equivalenti per malattia e infortunio, nonché eventuali prestazioni aggiuntive previste dal regolamento dell'E.B.A.T. è assolto dal datore di lavoro stesso mediante la corresponsione diretta delle prestazioni al lavoratore, corrispondendo, inoltre, una somma aggiuntiva, nel caso di malattia ed infortunio, nella misura di euro 5,00 giornaliere per tutto il periodo di durata dell'evento. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere tali integrazioni, anche se il rapporto di lavoro è cessato.

NOTA A VERBALE

La nuova contribuzione a favore dell'E.B.A.T., nonché le nuove modalità integrate e previste dall'articolo 24 del presente C.P.L., decorreranno dalla data di effettiva operatività della nuova convenzione di riscossione che dovrà essere sottoscritta con l'INPS. Fino a tale data resta ferma la contribuzione dovuta al F.I.M.I.V. nella consueta misura già dal C.P.L. per gli operai agricoli e florovivaisti.

ART.25

Contributo assistenza contrattuale provinciale

Con riferimento all'art. 85 del CCNL, i datori di lavoro ed i lavoratori sono tenuti a versare a favore delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, un contributo di assistenza contrattuale per ogni giornata di occupazione. La quantità del contributo, la modalità di riscossione e di versamento dello stesso sono stabilite da apposito accordo.

ART. 26

Quote sindacali per delega

Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatari del presente contratto hanno titolo a percepire, tramite ritenuta sul salario contrattuale, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare a cura delle aziende le quali si impegnano a trattenere le percentuali dell'1% - come da apposita delega sottoscritta individualmente dal lavoratore - dal salario di cui sopra e versarla direttamente all'Organizzazione di appartenenza a mezzo di versamento sul c/c postale o bancario, comunicato a cura delle Organizzazioni. Viene garantita la riservatezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna Organizzazione Sindacale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27

Decorrenza e durata

Il presente contratto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dal 01.01.2012 al 31.12.2015.

Il contratto va disdetto da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di mancata disdetta esso si intenderà rinnovato di anno in anno. Le trattative devono iniziare entro i due mesi successivi. Durante tale periodo le parti contraenti non assumono iniziati-

ve unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.

Per quanto non disciplinato dal presente contratto provinciale, si fa riferimento al CCNL agricolo.

E' prevista la traduzione e la diffusione del presente contratto anche in lingua inglese e francese.

Contratto Provinciale Lavoro Operai Agricoli – Vibo Valentia-

Periodo validità 01/01/2012/ - 31/12/2015

ERRATA CORRIGE – Art. 9 retribuzione operai agricoli

La presente sostituisce la tabella relativa alla retribuzione dei soli Operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) :

Operai agricoli a tempo indeterminato – OTI -

Livello	01/01/2012	01/11/2012	01/04/2013
01 €	1343,95	1373,52	1414,73
02	1273,19	1301,20	1340,24
03	1233,91	1261,06	1298,89
04	1171,04	1196,81	1232,71
05	1045,28	1068,28	1100,33
06	783,83	801,07	825,10

La presente sostituisce la tabella relativa alla retribuzione degli Operai agricoli Florovivaisti a tempo determinato :

Operai agricoli florovivaisti a tempo determinato

Livello	01/01/2012	01/11/2012	01/04/2013
01 €	72,01	73,60	75,80
02	69,25	70,78	72,90
03	67,67	69,16	71,23
04	61,37	62,72	64,60
05	54,69	55,89	57,57
06	46,82	47,85	49,29

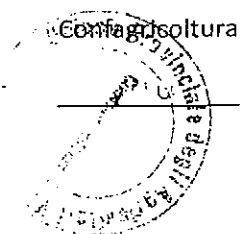
[Handwritten signatures and initials on the right margin]

La presente sostituisce la tabella relativa alla retribuzione degli Operai agricoli Florovivaisti a tempo indeterminato :

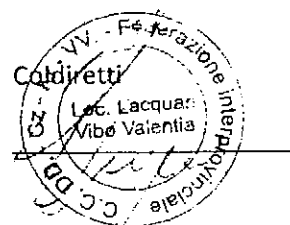
Operai agricoli florovivaisti a tempo indeterminato

Livello	01/01/2012	01/11/2012	01/04/2013
01 €	1376,35	1406,63	1448,83
02	1323,71	1352,83	1393,42
03	1293,65	1322,11	1361,77
04	1173,30	1199,12	1235,09
05	1045,46	1068,46	1100,51
06	895,03	914,72	942,16

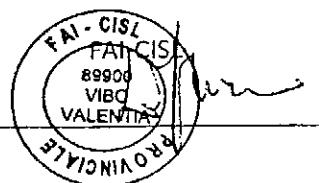
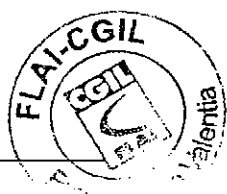
Li, 03.07.2013



C.I.A.
Confederazione Italiana Agricoltori VV
Il Presidente
Domenico Petrollo



FLAI-CGIL



UILA-UIL

